

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 833

Adottata dal Direttore Generale in data 6 LUG. 2006

Oggetto: Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano- Piano recupero crediti per prestazioni eccedenti il limite contrattuale.

Su proposta del Direttore Amministrativo il quale

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 829 del 16 aprile 2003 con la quale si approva la stipula del contratto con lo Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano di Gambella C. s.n.c. con sede in Iglesias, per l'erogazione di prestazioni sanitarie di medicina fisica e riabilitazione , recupero e riabilitazione dei motulesi e neurolesi.

**VISTO** l'articolo 3 del contratto che fissa il volume delle prestazioni rinviando all'allegato A, che ne costituisce parte integrante, in cui è determinato il numero massimo di 5000 anno di prestazioni cod. 93.11.6 del nomenclatore tariffario, approvato dalla Regione Sardegna.

**PRECISATO** che lo stesso articolo 3 disciplina, ai sensi della lettera d) art. 8 quinquies del D.Lgs 502/92 la riduzione della renumerazione delle prestazioni nelle seguenti percentuali:  
-prestazioni eccedenti il 20 % della misura concordata riduzione del 20 %  
-prestazioni eccedenti un ulteriore 10 % della misura concordata riduzione del 35 %  
-prestazioni eccedenti sino al 40 % della misura concordata riduzione del 50%  
-prestazioni eccedenti il 40 % la prestazione non viene renumerata.

**VISTA** la nota protocollo 159 del 9 settembre 2005 del Responsabile del Servizio di Medicina di Base dell'Azienda U.S.L.7 con la quale si comunicano i dati relativi al controllo del volume di attività effettuata dallo Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano, in forza del richiamato atto di convenzione, su base annua negli esercizi 2004/2005, dai quali si rileva:  
a) volume massimo di spesa concordato € 250.000,00

b) volume di spesa sostenuta	€ 497.097,73
c) volume di spesa eccedente il tetto massimo concordato	€ 247.097,73

ATTESO

che il Responsabile del servizio Bilancio con nota protocollo n 273 del 02 novembre 2005, che si allega al presente atto, informava lo Studio Fisiocinesi- terapeutico Sulcitano sui rilievi del Responsabile del Servizio di Medicina di Base e, previa applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 3 del contratto su esposte, comunicava la volontà dell'Azienda di procedere al recupero dell'importo di € 159.130,94, quale quota eccedente, operando una ritenuta 50 % sulle liquidazioni mensili sino alla estinzione del debito.

DATO ATTO

che la Direzione Amministrativa in data 22 novembre con nota protocollo n. 177/DA, allegata al presente atto, ha esposto la relazione in ordine alla interpretazione delle norme contrattuali esplicitandone i criteri e l'iter logico, per la corretta determinazione dei valori contabili invitando i Responsabili del Servizio Bilancio e del Servizio di Medicina di Base ad uniformarsi al fine del recupero dei crediti vantati nei confronti del più volte menzionato Studio Fisichinesiterapico Sulcitano, e determinando il credito da recuperare in € 272.815,86.

ATTESO

che la Direzione Amministrativa ha altresì reso noto il parere formulato dall'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità, con nota protocollo 44900, ove viene chiarito che l'inserimento di tetti di spesa all'interno dei contratti stipulati dalla Aziende Sanitarie Locali con le strutture private e con i professionisti accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, risponde all'esigenza di responsabilizzare gli operatori e di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti prefissati. Ancora in relazione al caso di specie è precisato che gli operatori non possono pretendere di erogare, e per converso non sono tenuti ad erogare, prestazioni a carico del SSN oltre il volume massimo concordato in sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 8. quinquies del D.Lgs n.502/1992.

PRECISATO

che il Servizio bilancio ha attivato le procedure di recupero del credito per l'importo pari a € 272,886,94 a tutto il 30/05/2006.

RITENUTO

di dover procedere alla regolarizzazione contabile, al fine della corretta gestione delle scritture contabili aziendali, disponendo l'iscrizione in bilancio della residua somma di € 197.650,75, determinata dai crediti vantati dall'Azienda U.S.L. 7 nei confronti dello Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano sui complessivi dovuti per € 272.815,56 al netto delle somme già trattenute a tutto il 30/05/2006 per l'importo di € 75.326,19.

- VISTO il prospetto di calcolo elaborato dal Servizio bilancio contenete il piano di recupero dei crediti articolato in 48 rate mensili con l'applicazione del 2,5 % del tasso di interesse.
- VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende sanitarie approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 1692 del 7 ottobre 1998 che approva il regolamento di amministrazione e contabilità dell' Azienda U.S.L. 7.
- ACCRETATO che la somma di € 197.560,75 va iscritta nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie trattandosi di crediti a medio termine che si esauriscono nell'arco di più esercizi.

## IL DIRETTORE GENERALE


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

per i motivi in premessa

- o di disporre il recupero dei crediti, per l'importo complessivo di € 197.560,75 oltre la quota interessi sul capitale, calcolata al tasso del 2,5 %, vantati nei confronti dello Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano, con sede in Iglesias, per le prestazioni codice 93.11.6, del nomenclatore tariffario approvato dalla Regione Sardegna, erogate in misura eccedente le 5000 annue pattuite contrattualmente.
- o di procedere al recupero secondo il piano elaborato dal servizio Bilancio, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, articolato in numero 48 rate dell'importo di € 4.329,35 comprensive della quota interessi calcolata nella misura del 2,5 % sul capitale.
- o di introitare le somme sul conto 770403 del piano dei conti, recupero specialisti esterni, applicazione penali D.Lgs 502/92 eccedenze volumi attività.
- o di precisare che sul conto 770403 vengono iscritti i crediti per l'importo di € 159.130,94 riferiti all'esercizio 2005 e € 113.756,94 per l'esercizio 2006.
- o di accertare sul cod. 810201 interessi attivi su crediti, la somma di € 10.248,14 corrispondente alla quota interessi secondo il calcolo riportato nel prospetto contabile allegato al presente atto.


DIR. AMM.



DIR. SAN.



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 833 del 26 LUG. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 LUG. 2006 al 26 LUG. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Maria Teresa Garau



destinatari:  
Servizio bilancio  
Servizio affari generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA ASL 7 CARBONIA  
SERVIZIO MEDICINA DI BASE  
Settore studi Accreditati Transitori

Prot. n° 453 del 03/08/05

Carbonia.

Alla c.a. Servizio Bilancio

→ Direttore Generale  
p.c. Direttore Sanitario  
Direttore Amministrativo  
SEDE

**Oggetto** : Studio FSK -Terapico Sulcitano, "Esuberato Budget" Applicazione regressione tariffaria  
( Anno economico di attività 2004-2005 )

Si comunica alle SS. LL. che in ottemperanza a quanto disposto nell'articolo 3 del contratto stipulato nel mese di aprile 2003 con lo studio FSK- Terapico Sulcitano , si è proceduto alla verifica del volume delle attività sanitarie erogate nell'anno economico 2004-2005 e all'applicazione di quanto esplicitato in oggetto.

Dalla verifica contabile effettuata sono emersi i seguenti dati:


- a) volume massimo di spesa annuale concordato = 250.000,00 Euro
- b) volume di Spesa sostenuta nell'anno di attività = 497.097,73 Euro
- c) volume di spesa eccedente il tetto massimo concordato = 247.097,73 Euro

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del contratto e da quanto disposto dalla lettera d) dell'art.8 quinquies del D.L. 502 /92, in applicazione dei parametri concordati l'importo massimo eccedente verrà decurtato di 159.130,9382 Euro, con modalità da concordare fra i contraenti.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dr Marco V. Grussu



m.r./M.R.

**AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA (CA)**

Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione  
e Gestione delle Risorse

Sede Legale e Amministrativa: Via Dalmazia, 83 - 09013 CARBONIA (CA) - Tel (0781) 6683216 - Fax 6683214 - C.F./p.IVA: 02261310920

Prot. N. 247/56 del 22.10.2005

Carbonia, 28/10/05

Spett.le  
Studio FSK Terapico  
Sulcitano  
P.zza Cannavera  
Iglesias

Oggetto: **Esubero Budget**


Avuto riguardo alla nota n. 159 del 09/09/2005 redatta dal Responsabile Servizio Medicina di Base con la quale si comunicava che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del contratto stipulato nel mese di aprile 2003 con codesto spett.le Studio, si è provveduto alla verifica del volume di attività sanitarie erogate nel periodo 2004 - 2005.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto e del disposto dell'art. 8, lett. D) del D.L. 502/92, in applicazione dei parametri concordati e al volume massimo di spesa annuale, si è accertato un volume di spesa eccedente al tetto massimo consentito, quantificando lo stesso in Euro 159.130,94.

Dovendo il Servizio Bilancio procedere al recupero delle somme in argomento, si comunica che in mancanza di riscontro alla presente, o a proposte alternative, il Servizio scrivente provvederà a trattenere le somme sulle liquidazioni mensili per un importo pari al 50% di quanto dovuto sino alla estinzione del debito.

Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Bilancio

  
\_\_\_\_\_

Resp. Procedim.

  
\_\_\_\_\_

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

\*\*\*\*\*

*Direzione Amministrativa*

Prot. 17/A

Carbonia, 19 SET. 2005

Al Responsabile del Servizio  
Medicina di Base  
Dott. Marco Grussu

Al Responsabile del Servizio Bilancio  
Rag. Giampaolo Sanna

e, p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella e C s.n.c.  
Applicazione Contratto – Delibera n. 829 del 16/04/2003.

Per le valutazioni di competenza si trasmette la nota prot. n. 44900/3 del 28/12/2005, acquisita al n. 24521 di protocollo, con la quale l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, III Servizio, ha riscontrato la nota aziendale prot. n. 4175 del 2/12/2005, con la quale era stato posto un quesito circa l'interpretazione da dare al contratto stipulato con lo Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. s.n.c. a seguito della deliberazione n. 829 del 16/04/2003.

La nota assessoriale pervenuta conferma nel merito il contenuto dell'interpretazione contrattuale esposta da questa Azienda nella nota prot. n. 4175 sopra richiamata.

In applicazione di quanto in essa contenuto, si invitano gli Uffici in indirizzo ad attuare la corretta interpretazione del rapporto contrattuale intrattenuto con lo Studio

Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. s.n.c., secondo le linee espresse anche con la nota prot. n. 177/D.A. del 22/11/2005.

Per quanto sopra, si resta in attesa di riscontro ed applicazione di quanto disposto, provvedendo di conseguenza e per competenza.

I Responsabili in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza dello Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. s.n.c. il contenuto della nota assessoriale sopra richiamata ed allegata.

Distinti saluti.

 Il Direttore Amministrativo  
Dr. Sergio Salis  







REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
Servizio assistenza distrettuale ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico

Prot. n. 24900/3

Cagliari, 29 DIC 2005



DG  
DA

Al Direttore Generale  
dell' Azienda USL n. 7  
Via Dalamazia  
09013 Carbonia

Oggetto: Convenzione Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella e C. s.n.c. -  
Applicazione contratto delibera n. 829 del 16/04/2004 -.

In riferimento alle problematiche esposte nella nota n. 4175 del 02/12/2005 inerenti l'erogazione da parte dello Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella e C. s.n.c di prestazioni eccedenti gli importi predefiniti in sede contrattuale, si rileva che l'inserimento di tetti di spesa all'interno dei contratti stipulati dalle Unità Sanitarie Locali con le strutture private e con i professionisti accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, risponde all'esigenza di responsabilizzare gli operatori e di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti prefissati (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 23 aprile 2004 n. 1490 e 1499).

Nel valutare la richiesta formulata dallo Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano, codesta Azienda USL dovrà pertanto considerare che gli operatori non possono pretendere di erogare - e per converso non sono tenuti ad erogare - prestazioni a carico del SSN oltre il volume massimo concordato in sede di negoziazione ai sensi dell'art. 8 - quinquies del D. Lgs n. 502 / 1992, come



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
Servizio assistenza distrettuale ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico

modificato dal D. Lgs. n. 229 /1999 e s. m., in quanto la struttura privata accreditata, a differenza delle strutture pubbliche, non ha titolo né obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto preventivato (Cons di Stato, Sez. V, 30 aprile 2003 n. 2253; Cons di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2003 n. 499; TAR Lombardia, Milano, Sez. I., 20 dicembre 2004 n. 6508).


Con l'occasione, si comunica, altresì, che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 59/25 del 13/12/2005 ha revocato la precedente DGR n. 51/17 del 07/12/2004 contenente "Disposizioni ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per l'adozione di particolari tipologie di atti".

Dott. G.S. /3.1

L.P. / Resp. 3.1

Il Direttore del III Servizio

Dott.ssa Alessandra Bracciotti



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

Prot. 177/DA.

Carbonia, 22 NOV. 2005

Al Responsabile del Servizio  
Medicina di Base  
Dott. Marco Grussu

Al Responsabile del Servizio Bilancio  
Rag. Giampaolo Sanna

e, p.c. Al Direttore Sanitario

Al Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano di Gambella e C s.n.c.  
Verifica prestazioni erogate periodo Maggio 2004 / Giugno 2005  
Applicazione Contratto – Delibera n. 829 del 16/04/2003.

Riesaminata la corrispondenza in possesso di quest'Ufficio, relativa alla convenzione di cui all'oggetto e gli atti sia contrattuali che contabili pervenuti e relativi al periodo Maggio 2004/Giugno 2005 si è riscontrata un'eccedenza di prestazioni erogate e di valore economico rispetto ai tetti autorizzati in forza del contratto stipulato con lo Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano così come evidenziato negli allegati alla presente nota.

Ogni valutazione non può però prescindere da una corretta interpretazione ed applicazione del contratto stipulato con lo Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano ed in particolare del contenuto di cui all'art. 3 che disciplina il valore massimo delle prestazioni, il tesso massimo di spesa, le riduzioni tariffarie della prestazione nell'ipotesi di volumi di attività superiori a quelli stabiliti nell'allegato prospetto 1/A del contratto.

I parametri di riferimento sono:

- a) Tetto di spesa pari a € 250.000,00 (calcolato sul volume delle prestazioni e tariffe in vigore);
- b) Tetto volumi prestazioni determinate come numero massimo per le diverse tipologie.

L'allegato 1/A è rappresentativo di quanto sopra.

I parametri sopra riportati e specificati nell'allegato, sono stati accettati e sottoscritti dal legale rappresentante dello Studio convenzionato (All.A).

La verifica del rispetto dei parametri fissati implica in prima ipotesi il non superamento del numero delle prestazioni determinate per ogni singola specialità.

E' esclusa ogni interpretazione di limitazioni calcolate sul numero complessivo delle prestazioni.

Il limite scatta ogni volta che le singole prestazioni superano il tetto di attività, e conseguentemente il valore economico, previsto per quella attività.

A titolo di esempio, il codice 89.01 prevede n. 200 prestazioni, il costo tariffario quantificato in € 11,35, determina un valore economico massimo di € 2.270.

Nel momento in cui viene superato il numero di 200 prestazioni, quindi del valore economico, scatta il meccanismo di riduzione tariffaria secondo le percentuali indicate nell'art. 3 del contratto.

Con riferimento al cod. 89.01 i parametri di riferimento sono così determinati:

n°	200	prestazioni tariffe	11,35
n°	40	prestazioni (20%) tariffe	9,08 (11,35 - 20%)
n°	20	prestazioni (10%) tariffe	7,38 (11,35 - 35%)
n°	20	prestazioni (10 %) tariffe	5,67 (11,35 - 50%)

Per le prestazioni eccedenti il n. 280 nessuna remunerazione.

Questo ragionamento va applicato per ogni singola tipologia di prestazione. Le tabelle n. 1 e 1/A rappresentano il numero massimo di prestazioni e le quote eccedenti secondo le percentuali di riduzione tariffaria previste dal contratto.

Dai tabulati pervenuti nel periodo Maggio 2004/Giugno 2005, sono state erogate per ogni tipologia le prestazioni indicate negli allegati 2), 3) e 4).

Da quanto emerge dalle tabelle sopra citate, il numero delle prestazioni e conseguentemente del valore economico di riferimento sono stati superati per le tipologie di cui ai codici 93.11.4 - 93.11.6 - 93.19.1 - 93.22 - 93.35.2 - 93.39.4 - 93.39.5 - 93.39.7 - 93.39.8 - 93.39.9.

Per le restanti tipologie il numero massimo di prestazioni rientrano in quelle stabilite nell'allegato 1/A del contratto e pertanto remunerabili per intero, secondo il tariffario.

Gli allegati 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15) rappresentano il riepilogo per tipologia di codice delle eccedenze rilevate sia rispetto alle prenotazioni erogabili, sia rispetto al valore economico ed al fatturato emesso dallo Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano.

Le singole schede rappresentano, per ogni tipologia, come sono stati determinati i valori di riferimento riepilogati nell'allegato 5).

La verifica contabile effettuata evidenzia che sono state fatturate prestazioni, per il periodo maggio 2004 / giugno 2005, non dovute per un ammontare di € 272.886,94 per le quali è necessario procedere al recupero ed attivare le relative procedure di comunicazione e di messa in mora del soggetto convenzionato.

L'allegato n. 17 rappresenta il riepilogo ed il dettaglio in termini economici degli importi fatturati, degli importi fatturati liquidabili, degli importi fatturati da rettificare.

Quanto sopra impone la correzione da parte del Servizio Medicina di Base del contenuto della nota prot. 159 del 9/09/05 che quantificava in € 159.130,93 il valore economico fatturato eccedente il dovuto provvedendo a comunicarlo ai soggetti interessati (All. B) e (All. 16)

Negli stessi termini il Servizio Bilancio provvederà a rettificare, e comunicare al soggetto interessato, il contenuto della nota prot. n. 273 del 2/11/2005 secondo le risultanze contabili sopra ripartite e rilevate dai tabulati allegati.

Con il medesimo sistema di calcolo vanno rideterminati e verificati i tabulati riferiti al periodo aprile 2003 / maggio 2004, sia per quanto attiene i tetti dei volumi di attività che dei valori economici corrispondenti, di cui alla nota prot. 5845 del 21/10/2004 (All. C).

L'attività di controllo relativa a quest'ultimo periodo, deve essere attivato immediatamente, comunicandone gli esiti al Servizio bilancio, al fine di eventuali recuperi calcolati con le modalità indicate nella presente nota.

Per effetto di quanto sopra, il Servizio Bilancio deve attivare le procedure di recupero sospendendo ogni pagamento per i periodi fatturati e non ancora liquidati, recuperando quanto dovuto a tutto il mese di ottobre 2005 e per la quota eccedente recuperare una quota pari al 50% di quanto dovuto con decorrenza dal mese di Novembre e sino alla estinzione del debito.

Quanto sopra nell'ipotesi che a seguito della notifica non dovesse pervenire nessuna richiesta modificativa da parte dello Studio Fisiokinesiterapico Sulcitano per una trattenuta diversa e comunque formalmente accordata dalla Direzione Aziendale.

Da quanto è emerso, si rende necessario adottare, nel rispetto del contratto, procedure di tutela dell'Azienda, al fine di evitare esborsi monetari non dovuti, ma principalmente di dover recuperare somme anticipate.

Il Servizio Medicina di Base è tenuto ad attivare immediatamente, per il periodo in corso, procedure contabili di controllo che consentono la corretta applicazione tariffaria alle prestazioni erogabili dal soggetto convenzionato, dal momento in cui viene superato il numero massimo autorizzato di ogni singola prestazione e secondo le percentuali stabilite.

Il superamento dei tetti dei valori autorizzati fa scattare il meccanismo di riduzione tariffaria secondo le percentuali di riduzione del 20%, del 35%, del 50%.

Non può essere applicata a queste quote la tariffa massima e quantificare il recupero a consuntivo rispetto al valore economico massimo (€ 250.000,00).

Ciò impone che si dovrà verificare che il fatturato corrisponda a quello effettivamente dovuto, dandone opportuna ed immediata comunicazione al soggetto convenzionato sulle eventuali procedure di rettifica adottate.

In tale ipotesi deve essere evidenziato che non verranno pagate le prestazioni superiori a quelle consentite onde evitare aspettative del provato convenzionato.

Per correttezza di informazione e trasparenza nei comportamenti Aziendali è necessario anche riscontrare ogni comunicazione che dovesse pervenire dal privato

convenzionato in merito alle problematiche attinenti lo sfioramento sia dei volumi di attività che dei tetti di spesa stabiliti dal contratto.

Si ricorda infine che eventuali autorizzazioni e prestazioni aggiuntive rispetto ai tetti, possono essere concesse dalla Direzione Aziendale con apposito atto deliberativo, (Art. 10, comma 3 del contratto), se suffragato da oggettive motivazioni dovute alla impossibilità per l'Azienda ad erogare direttamente le prestazioni all'utenza. Questa ipotesi va certificata con dichiarazione scritta acquisita dai Responsabili Sanitari dei Servizi Aziendali interessati e convalidati dalla Direzione Sanitaria.

In mancanza di ciò, il rispetto del contratto deve avvenire alle condizioni pattuite e secondo l'interpretazione di cui alla presente nota e dal momento in cui venga superato, per ogni tipologia, sia il volume delle singole prestazioni, che il tetto di spesa.

E' errata ogni interpretazione diversa da quanto sopra esposto che rapporta al solo tetto di spesa globale l'ipotesi di riduzione della remunerazione.

Questa interpretazione non tiene conto ne della diversa tipologia di remunerazione, ne del fatto che così come si è verificato e risulta dagli allegati, che per alcune tipologie il tetto non è stato superato e per conseguenza non posso applicare tariffe diverse da quelle di riferimento.

Distinti saluti.



Il Direttore Amministrativo  
Dr. Sergio Salis

## *Piano di Ammortamento*

Capitale mutuato.....:	197.560,75	Pagamento...:	Mensile
Tasso nominale annuo.....:	2,50%	Durata anni:	4
Rata costante posticipata:	4.329,35	Numero rate:	48

---

n.	Rata	Quota di interesse	Quota di capitale	Debito estinto	Debito residuo
1	4.329,35	411,58	3.917,77	3.917,77	193.642,98
2	4.329,35	403,42	3.925,93	7.843,70	189.717,05
3	4.329,35	395,24	3.934,11	11.777,81	185.782,94
4	4.329,35	387,05	3.942,31	15.720,11	181.840,64
5	4.329,35	378,83	3.950,52	19.670,63	177.890,12
6	4.329,35	370,60	3.958,75	23.629,38	173.931,37
7	4.329,35	362,36	3.967,00	27.596,38	169.964,37
8	4.329,35	354,09	3.975,26	31.571,64	165.989,11
9	4.329,35	345,81	3.983,54	35.555,18	162.005,57
10	4.329,35	337,51	3.991,84	39.547,02	158.013,73
11	4.329,35	329,20	4.000,16	43.547,18	154.013,57
12	4.329,35	320,86	4.008,49	47.555,67	150.005,08
13	4.329,35	312,51	4.016,84	51.572,51	145.988,24
14	4.329,35	304,14	4.025,21	55.597,72	141.963,03
15	4.329,35	295,76	4.033,60	59.631,32	137.929,43
16	4.329,35	287,35	4.042,00	63.673,32	133.887,43
17	4.329,35	278,93	4.050,42	67.723,74	129.837,01
18	4.329,35	270,49	4.058,86	71.782,60	125.778,15
19	4.329,35	262,04	4.067,32	75.849,91	121.710,84
20	4.329,35	253,56	4.075,79	79.925,70	117.635,05
21	4.329,35	245,07	4.084,28	84.009,98	113.550,77
22	4.329,35	236,56	4.092,79	88.102,77	109.457,98



23	4.329,35	228,04	4.101,32	92.204,09	105.356,66
24	4.329,35	219,49	4.109,86	96.313,95	101.246,80
25	4.329,35	210,93	4.118,42	100.432,37	97.128,38
26	4.329,35	202,35	4.127,00	104.559,37	93.001,38
27	4.329,35	193,75	4.135,60	108.694,97	88.865,78
28	4.329,35	185,14	4.144,22	112.839,19	84.721,56
29	4.329,35	176,50	4.152,85	116.992,04	80.568,71
30	4.329,35	167,85	4.161,50	121.153,54	76.407,21
31	4.329,35	159,18	4.170,17	125.323,71	72.237,04
32	4.329,35	150,49	4.178,86	129.502,57	68.058,18
33	4.329,35	141,79	4.187,57	133.690,13	63.870,62
34	4.329,35	133,06	4.196,29	137.886,42	59.674,33
35	4.329,35	124,32	4.205,03	142.091,46	55.469,29
36	4.329,35	115,56	4.213,79	146.305,25	51.255,50
37	4.329,35	106,78	4.222,57	150.527,82	47.032,93
38	4.329,35	97,99	4.231,37	154.759,19	42.801,56
39	4.329,35	89,17	4.240,18	158.999,37	38.561,38
40	4.329,35	80,34	4.249,02	163.248,39	34.312,36
41	4.329,35	71,48	4.257,87	167.506,25	30.054,50
42	4.329,35	62,61	4.266,74	171.772,99	25.787,76
43	4.329,35	53,72	4.275,63	176.048,62	21.512,13
44	4.329,35	44,82	4.284,54	180.333,16	17.227,59
45	4.329,35	35,89	4.293,46	184.626,62	12.934,13
46	4.329,35	26,95	4.302,41	188.929,03	8.631,72
47	4.329,35	17,98	4.311,37	193.240,40	4.320,35
48	4.329,35	9,00	4.320,35	197.560,75	0,00